

TERZA SEZIONE

CASO FORTE C. ITALIA

(ricorso n. 77986/01)

SENTENZA

STRASBURGO
10 novembre 2005

La presente sentenza diverrà definitiva secondo le condizioni stabilite dall'art. 44 § 2 della Convenzione. Potrebbe subire correzioni formali.

Nel caso Forte c. Italia,

La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (terza sezione), in camera di consiglio nella seguente composizione:

M.M. B.M. Zupan I, *presidente*

I. HEDIGAN,

Mme m. TSATSA-NICOLOVSKA,

MM. V. ZAGREBELSKY,

E. MYJER,

DAVID THOR BJORGVINSSON,

Mme I. ZIEMELE, *giudici*

E da M. M. VILLIGER, *cancelliere aggiunto di sezione*

A seguito di delibera in camera di consiglio del 13 ottobre 2005
Emana la presente sentenza, stesa in tale data:

PROCEDIMENTO

1. All'origine del caso si trova un ricorso (n. 77986/01) diretto contro la Repubblica Italiana, da parte di un cittadino di questo stato, M. A. Forte (il ricorrente) il quale ha adito la Corte il 10 settembre 2001 in virtù dell'articolo 34 della Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali ("La Convenzione").
2. Il ricorrente è rappresentato dall'Avv. C. Forte del Foro di Cassino (Frosinone). Il governo italiano ("Il Governo") è rappresentato dal suo procuratore, M.L.M. Braguglia, il sotto procuratore M.F. Crisafulli, e il sotto procuratore aggiunto M.N. Lettieri.
3. Il 6 maggio 2004, la Corte (terza sezione) ha dichiarato il ricorso parzialmente irricevibile e ha deciso di comunicare le imputazioni emesse secondo l'articolo 8 della Convenzione (in relazione al diritto nel rispetto della concordanza), 1 del Protocollo n. 1, 2 del Protocollo n.4 e 13 della Convenzione, al Governo. Avvalendosi dell'articolo 29 § 3, essa ha deciso che sarebbero stati esaminati al contempo la ricevibilità e il merito del caso.

INFATTO

4. Il ricorrente è nato nel 1933 a Cassino (Frosinone) dove risiede.
5. Con ricorso depositato il 1 febbraio 1986, il Tribunale di Cassino (il tribunale) dichiarava il fallimento personale del ricorrente in qualità di amministratore di una società commerciale.
6. Il 30 marzo 1986, veniva dichiarato esecutivo lo stato passivo della fallita.
7. Tra l'8 maggio 1987 e l'8 maggio 1992, il tribunale ammetteva sette creditori allo stato passivo della fallita.
8. In data non meglio precisata, il curatore della fallita si sostituiva al ricorrente in una procedura di fronte al Tribunale (affari riuniti n. 154/76, 714/86, 936/89) che aveva avuto origine nel 1976, avente, tra l'altro, per oggetto la liquidazione della quota sociale di alcuni ex soci del ricorrente.

9. Con sentenza del 12 aprile 1991, il Tribunale liquidava, tra l'altro, anche detta quota sociale.
10. Il 27 maggio 1994, il giudice delegato richiedeva ad un esperto (CTU) di redigere un rapporto sulle modalità di attribuzione della quota sociale liquidata agli ex soci del ricorrente.
11. Il 4 ottobre 1996, l'esperto depositava la propria perizia.
12. Il 16 gennaio 1998, il giudice dell'intestata causa degli affari riuniti fissava al 29 maggio 1998 un'udienza per il riparto dei beni agli ex soci del ricorrente.
13. Tale udienza subiva tre rinvii fino al 17 marzo 1999, data in cui il giudice competente autorizzava l'attribuzione dei suddetti beni.
14. Il 24 luglio 1999 il ricorrente proponeva davanti al Tribunale l'istanza di concordato.
15. Il 30 luglio 1999 il giudice delegato chiedeva parere al curatore fallimentare, il quale, il 5 dicembre 2000 esprimeva parere favorevole.
16. Con sentenza depositata il 12 marzo 2001 avente forza di cosa giudicata dal 30 marzo 2001 il Tribunale omologava l'istanza di concordato del ricorrente.

IN DIRITTO

I. SULLA VIOLAZIONE DEGLI ART. 8 DELLA CONVENZIONE, 1 DEL PROTOCOLLO N. 1 E 2 DEL PROTOCOLLO N. 4.

17. Invocando gli articoli 8 della Convenzione, n. 1 del Protocollo n. 1 e 2 del Protocollo n. 4, il ricorrente lamentava la violazione del diritto alla corrispondenza, dei suoi beni e della sua libertà di circolazione, in particolare in ragione della durata del processo. Questi articoli sono come di seguito elencati:

Articolo 8 - Protezione dei dati di carattere personale

1. *Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano.*
2. *Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni individuo ha il diritto di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenerne la rettifica.*
3. *Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un'autorità indipendente [7].*

Articolo 1 - Protocollo addizionale. Protezione della proprietà

Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.

Le disposizioni Precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di mettere in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l'uso dei beni in modo conforme all'interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende.

Articolo 2 - Protocollo 4. Libertà di circolazione

1. *Chiunque si trovi regolarmente sul territorio di uno Stato ha il diritto di circolarvi liberamente e di sceglierne liberamente la sua residenza.*
2. *Ognuno è libero di lasciare qualsiasi Paese, compreso il suo.*
3. *L'esercizio di questi diritti non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono previste dalla legge e costituiscono, in una società democratica, misure necessarie alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al mantenimento dell'ordine pubblico, alla prevenzione delle infrazioni penali, alla protezione della salute o della morale o alla protezione dei diritti e libertà altrui.*
4. *I diritti riconosciuti al paragrafo 1 possono anche, in alcune zone determinate, essere oggetto di restrizioni previste dalla legge e giustificate dall'interesse pubblico in una società democratica.*

A. Sulla ricevibilità

18. Il Governo preliminarmente sostiene che il ricorso debba essere rigettato per mancato esperimento dei mezzi di ricorso interni, non avendo il ricorrente esperito il rimedio fornito dalla legge Pinto. Il Governo osserva che nella decisione n. 362 del 2003 depositata il 14 gennaio 2003, la Corte di Cassazione, confermando la decisione della Corte d'Appello di Venezia relativa ad un ricorso introdotto conformemente alla legge Pinto relativo alla durata di una procedura di fallimento, ha affermato che la liquidazione del danno non patrimoniale è il risultato di una valutazione del giudice, adottata in equità, che deve tenere conto di tutte le circostanze del caso specifico. Essa ha osservato che " la decisione allegata ha affermato, a giusto titolo, che nel caso in specie, il danno morale è il risultato di una situazione di patimento del ricorrente dovuta al prolungamento, aldilà del limite ragionevole del ritardo del processo, della condizione di fallito e delle limitazioni relative gravanti sulla libertà di circolazione, il diritto all'elettorato, la possibilità di esercitare la libera professione, e che la liquidazione di detto danno non si possa calcolare che attraverso un'equa valutazione che tenga conto, oltre che la durata della procedura, anche della particolare natura del caso, e dei diritti della persona totalmente o parzialmente violati.
19. Il Governo rileva infine che il ricorrente non ha proposto opposizione al giudizio dichiarante il suo fallimento, e che quindi di conseguenza la restrizione del suo diritto al rispetto della sua corrispondenza, ad i suoi beni, ed alla sua libertà di circolazione è proporzionato all'obiettivo di proteggere i creditori del fallito.
20. Il ricorrente sostiene invece che il ricorso, non riguardando direttamente la durata del procedimento ma gli altri suoi diritti garantiti dalla Convenzione, lo esimeva dall'obbligo di esperire il rimedio previsto dalla legge Pinto, e osserva che le limitazioni derivanti dalla dichiarazione di fallimento sono sproporzionate se confrontate con l'obiettivo perseguito, in particolare in ragione della durata del procedimento.
21. Egli contesta ugualmente il fatto che il ricorso di opposizione possa essere un rimedio efficace attraverso il quale lamentare l'indebito prolungamento delle dette limitazioni.
22. La Corte constata che la decisione della Corte di Cassazione n. 362 del 2003 riconosce che la liquidazione del danno morale in materia di lungaggini della procedura di

- fallimento, non si possa calcolare se non tenendo conto delle limitazioni dei diritti subiti dal fallito nel corso dell'intera procedura.
23. Al contempo, ci ricorda che la regola dell'esperimento dei mezzi di ricorso interne, deve essere applicata con una certa elasticità e senza eccessivi formalismi. Inoltre, nell'indagine sul rispetto dell'applicazione di detta norma, occorre avere riguardo alle circostanze della causa. Ciò sta a significare, in particolare, che la Corte deve tenere conto in senso realistico, non soltanto dei ricorsi previsti in teoria dall'ordinamento giuridico delle parti in causa, ma anche del contesto giuridico nel quale le parti si collocano. (*Selmouni c. Francia* [GC], n. 25803/94 § 77, CEDH 1999-V).
 24. Nel caso in specie, la Corte ritiene che, a decorrere dal deposito della sentenza della Corte di Cassazione avvenuto il 14 gennaio 2003, il mezzo del ricorso interno previsto dalla Legge Pinto avesse acquisito un grado di certezza giuridica sufficiente sia in teoria che nella pratica da poter essere, e dover essere utilizzato ai fini dell'art. 35 § 1 della Convenzione, ciò almeno a prima vista, dal momento del deposito della sentenza nella competente cancelleria (*Broca et Texier - Micault c. Francia*, nn. 27928/02 e 31694/02, § 19, 21 ottobre 2003.).
 25. La Corte osserva, però, che per alcuni ricorrenti il termine per introdurre un ricorso conformemente alla legge Pinto, poteva scadere il giorno seguente al deposito della sentenza in cancelleria. Occorre quindi fissare una data posteriore a quella del deposito della sentenza, prendendo in considerazione il tempo necessario per poterne avere conoscenza. La Corte giudica ragionevole ritenere che la sentenza in questione non possa essere ignorata dal pubblico a partire dal 14 luglio 2003. Da ciò deriva che, a decorrere da questa data si esige che i ricorrenti esperiscano tale ricorso ai fini dell'art. 35 § 1 della Convenzione. (si veda, *mutatis mutandis*, *Di Sante c. Italia*, n. 56079/00, dec., 24 giugno 2002).
 26. Nel caso in specie, il ricorrente avrebbe potuto introdurre un ricorso conforme al dettato della legge Pinto, al più tardi il 30 settembre 2001, vale a dire sei mesi dopo il 30 marzo 2001, data in cui la sentenza di omologazione del concordato del fallimento ha acquisito forza di cosa giudicata.
 27. Tenuto conto delle considerazioni che precedono, a tale data, il ricorrente non avrebbe potuto lamentare efficacemente le limitazioni e le incapacità derivategli dalla dichiarazione di fallimento, in particolare in ragione della durata della procedura. La Corte stima dunque che questa eccezione del Governo debba essere rigettata.
 28. Quanto alla possibilità per il ricorrente di introdurre un ricorso in opposizione al giudizio che dichiarava il suo fallimento, la Corte osserva che, tale ricorso di opposizione, regolato dall'art. 18 della legge fallimentare, prevede la possibilità per il ricorrente di adire il Tribunale entro il quindicesimo giorno seguente l'effettiva conoscenza della sentenza dichiarante il fallimento, al fine di contestarne la legittimità e di ottenerne la revoca. Secondo il pensiero della Corte, tale ricorso non costituisce dunque un rimedio efficace per lamentare la prolungata limitazione delle capacità personali e patrimoniali del fallito, in particolare, tenuto conto del termine previsto per la sua introduzione (si veda *Neroni c. Italia*, n. 7503/02, § 35, 22 aprile 2004).
 29. La Corte, constata, inoltre, che tali doglianze non sono affatto manifestatamente infondate ai sensi dell'art. 35 § 3 della Convenzione. Essa rileva, quindi, che in queste non si rintracciano altri motivi di irricevibilità. Conviene, quindi, dichiararle ricevibili.

B. Nel merito

30. La Corte ha già trattato casi in cui sono state sollevate questioni simili a quelle del caso in specie e ha constatato la violazione degli art. 8 della Convenzione, 1 del

Protocollo addizionale e 2 del Protocollo 4 (si veda in particolare la sentenza *Lordo c. Italia*, n. 32190/96, §§ 62-97, *CEDH 2003- IX*).

31. La Corte ha esaminato il presente caso e ha considerato che il Governo non ha fornito alcun fatto né argomento che possa condurre ad una differente conclusione nel caso in specie. La procedura del fallimento è durata quindici anni e due mesi. Ciò ha determinato la frattura del giusto equilibrio tra l'interesse generale al soddisfacimento dei creditori del fallito, e gli interessi individuali del ricorrente, a conoscere il suo diritto al rispetto della sua corrispondenza, dei suoi beni e della sua libertà di circolazione. Le ingerenze nei diritti e nelle libertà del ricorrente si sono, cioè, rivelate sproporzionate all'obiettivo perseguito.
32. Tali elementi sono sufficienti alla Corte per concludere che ci sia stata violazione degli artt. 8 della Convenzione, 1 del Protocollo n.1 e 2 del Protocollo n. 4.

II. SULL'ULTERIORE VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 13 DELLA CONVENZIONE.

33. Invocando l'articolo 13, il ricorrente lamenta, inoltre, la mancanza nel diritto italiano di un ricorso efficace per denunciare le restrizioni dei suoi diritti garantiti dagli artt. 8 della Convenzione, 1 del Protocollo n. 1 e 2 del Protocollo n. 4.
34. Il Governo non presenta alcuna osservazione sul punto.

A. Sulla ricevibilità

35. La Corte constata che il ricorso non è manifestamente infondato ai sensi dell'articolo 35 § 3 della Convenzione. Non ritenendo alcun motivo di irricevibilità, conviene dunque dichiararlo ricevibile.

B. Nel merito

36. La Corte ha già trattato casi nei quali venivano sollevate questioni simili a quelle del caso in specie ed ha constatato la violazione dell'articolo 13 della Convenzione (si veda *Bottaro c. Italia*, n. 56298/00, § 41- 46, 17 luglio 2003, e *Neroni*, sopra citata).
37. La Corte ha esaminato il presente ricorso ed ha deciso che il Governo non ha fornito alcun fatto né argomento che possa condurre ad una conclusione differente nel presente caso.
38. Questi elementi sono sufficienti alla Corte per concludere che ci sia stata violazione dell'articolo 13 della Convenzione.

III. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE.

39. A norma dell'articolo 41 della Convenzione,

“Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette che in modo incompleto di riparare le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, quando è il caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa.”

A. Sul danno

40. Il ricorrente pretende 300 000 euro a titolo di danno materiale, e 200 000 euro per il danno morale che avrebbe subito.

41. Il governo si oppone a tali pretese.
42. La Corte non rinvenendo nesso di causalità tra la violazione constatata e il danno materiale collegato rigetta tale domanda. Al contempo, essa considera che sia riconoscibile al ricorrente la somma di 33 000 euro a titolo di danno morale.

B. Spese ed onorari

43. Il ricorrente si rimette alla Corte quanto al riconoscimento delle spese ed onorari del procedimento davanti alla Corte, pur tuttavia, non presentando alcun giustificativo per tale domanda.
44. Il Governo si oppone a tali pretese.
45. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, un ricorrente non può ottenere il rimborso delle spese ed onorari se non nella misura in cui sia stabilita la loro esistenza, necessità ed il carattere ragionevole della pretesa. Nel caso in specie, la Corte rileva che il ricorrente ha ommesso di presentare i giustificativi di spesa che potessero permettere di calcolare le spese in maniera precisa. Essa quindi rigetta la domanda del ricorrente.

C. Interessi moratori

46. La Corte giudica appropriato calcolare il tasso di interessi moratori sulla base del tasso di interesse di agevolazione del prestito marginale della Banca Centrale Europea maggiorato di tre punti percentuali.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITA'

1. Dichiarare il ricorso ricevibile;
2. afferma che ci sia stata una violazione dell'articolo 8 della Convenzione;
3. afferma che ci sia stata una violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1;
4. afferma che ci sia stata la violazione dell'articolo 2 del Protocollo n. 4;
5. afferma che ci sia stata la violazione dell'articolo 13 della Convenzione;
6. afferma
 - a) che lo Stato coinvolto deve versare al ricorrente, nei tre mesi successivi alla data in cui la sentenza sarà divenuta definitiva conformemente all'articolo 44 § 2 della Convenzione, 33000 euro (trentatremila euro) a titolo di danno morale, esentasse;
 - b) che a partire dallo scadere del detto termine sino al versamento, la cifra sarà maggiorata di un interesse semplice di tasso eguale a quello di agevolazione del prestito marginale della Banca Centrale Europea maggiorato di tre punti percentuali;
7. rigetta la domanda di equa riparazione relativa al surplus.

Redatta in francese, poi comunicata per iscritto il 10 novembre 2005 in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del Regolamento.

Mark VILLIGER Bostian M. Zupan I
Cancelliere aggiunto alla Presidenza.

SENTENZA FORTE c. ITALIA
Tradotta dall'avv. Francesca Sciano, 28 aprile 2006.